

FONDAZIONE

CASSA RURALE VAL DI NON

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

2018

STATUTO FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON

Allegato alla lettera A dell'Atto Costitutivo della Fondazione Cassa Rurale Val di Non

Approvato dagli Enti Fondatori in data 29 maggio 2018

Atto Registrato a Trento in data 30.05.2018 al nr.6020, serie 1T

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione – denominazione – sede – durata

1. È costituita ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile una fondazione denominata **"FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON"**.
2. La Fondazione è costituita su iniziativa della **"CASSA RURALE D'ANAUNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - TAIO - SOCIETA' COOPERATIVA"** della **"CASSA RURALE BASSA ANAUNIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** della **"CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"**e della **"CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"**, (gli "Enti fondatori") i quali hanno avviato un procedimento di fusione che condurrà alla incorporazione delle prime tre nell'ultima che in ragione della fusione cambierà la propria ragione sociale in **"CASSA RURALE VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"**.

A seguito della Fusione, la **"CASSA RURALE VAL DI NON - BANCA DI**

CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA sarà l'unico ente fondatore della Fondazione.

3. La sede legale della Fondazione è stabilita in Predaia, frazione Taio.
4. La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito del territorio di competenza della "**CASSA RURALE VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**".
5. Entro tale ambito territoriale, il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie e unità operative decentrate.
6. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dalla Legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

Scopo – criteri ispiratori

1. La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili.
2. La Fondazione si ispira alla finalità propria della cooperazione trentina di contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.
3. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere nell'ambito delle comunità locali, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali ed economiche delle persone orientando la propria azione prevalentemente nei settori di seguito indicati, ovvero in quelli definiti dal

Consiglio di Amministrazione in coerenza con il presente articolo e precisamente:

- promuovere ogni forma della conoscenza e del buon nome della cooperazione, in particolare del credito, mediante iniziative di studio, di ricerca e di formazione;
- promuovere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura della pace e della cooperazione tra le persone, in particolare tra le giovani generazioni;
- promuovere attività volte alla diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, nel rispetto dei diritti umani e in favore di una crescita responsabile e uno sviluppo equo, solidale ed ecologicamente sostenibile;
- promuovere la ricerca scientifica;
- promuovere attività volte al perseguimento di ogni forma e pratica educativa finalizzata alla conoscenza, alla istruzione, alla formazione e allo sviluppo della personalità dei giovani, con particolare attenzione alla convivenza, al rispetto e alla condivisione;
- promuovere la ricerca artistica compresa la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico ambientale e naturalistico della Valle di Non;
- promuovere attività volte alla tutela della salute delle persone, organizzando iniziative di formazione e sensibilizzazione in ordine ai costumi e alle buone pratiche che possano migliorare la qualità di vita degli abitanti della Val di Non;
- offrire assistenza sanitaria e sociale a favore dei soci della Cassa Rurale Val di Non e dei loro familiari anche mediante convenzioni con aziende sanitarie, case di riposo e altri enti pubblici e privati;

- organizzare, sponsorizzare e finanziare eventi culturali, ricreativi e sportivi, quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo;
- favorire e diffondere la conoscenza delle lingue straniere.

ARTICOLO 3

Attività

1. Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, tra l'altro, in via esemplificativa:
 - promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
 - promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione;
 - promuovere, organizzare e finanziare iniziative ed attività organizzate, da enti pubblici o privati, nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;
 - organizzare e gestire, in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali,

alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;

- promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;
- promuovere, sostenere ed organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;
- istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distintesi in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;
- acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici;
- promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati;
- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali.

2. La Fondazione può inoltre compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dei propri scopi, tra cui a titolo esemplificativo:

- stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati, chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti e concedere garanzie reali e personali;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria,

- locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività svolte, nonché del patrimonio immobiliare;
 - costituire società di capitali ovvero acquisire o cedere partecipazioni in società con esclusione di quelle comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
 - coordinare la propria attività con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.
3. La fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad altre istituzioni, pubbliche e private, fondazioni, associazioni, ed enti senza scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e coerente con i medesimi.
 4. Essa può inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività a carattere commerciale, sia direttamente che mediante acquisizione di partecipazioni in altre imprese, a condizione che tutti gli utili eventualmente ricavati da tali attività o partecipazioni siano destinati ai fini istituzionali, ovvero a fare fronte agli oneri di gestione.
 5. La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro.
 6. La Fondazione non può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazione sindacali e di patronato.

ARTICOLO 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni ricevuti in dotazione dagli Enti fondatori e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Esso sarà successivamente incrementato per effetto di:
 - accantonamenti di eventuali utili di esercizio o comunque redditi derivanti dal fondo di dotazione e dalle attività strumentali eventualmente svolte dalla Fondazione;
 - versamenti effettuati dagli Enti fondatori ovvero dalla Cassa Rurale Val di Non;
 - contributi, eredità e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti, donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni da soggetti pubblici e privati.
3. Tali beni potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, compatibilmente con il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
4. Il patrimonio viene amministrato osservando criteri di diversificazione del rischio, in modo da conservarne il valore reale e ottenerne una adeguata redditività compatibilmente con il perseguimento delle finalità statutarie. Può inoltre essere affidato in tutto o in parte a intermediari abilitati, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 5

Fondo di dotazione – fondo di gestione

1. Nell'ambito del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di amministrazione individua un fondo di dotazione costituito da conferimenti in denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, beni mobili o beni immobili di proprietà per un valore complessivo non inferiore a Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero).
2. Il fondo di dotazione è vincolato agli scopi della Fondazione. I beni del fondo di dotazione quindi sono destinati a garantire la stabilità patrimoniale della Fondazione e non possono essere alienati, vincolati a garanzia o comunque destinati a copertura di oneri di gestione o al finanziamento di attività istituzionali se non vengono contestualmente individuati altri beni del patrimonio da destinare a mantenere invariato il valore del fondo di dotazione stesso.
3. Il fondo di gestione è costituito dai beni, dai redditi (ricavi, rendite, proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione), da altre risorse finanziarie, da donazioni o disposizioni testamentarie, e da eventuali altri contributi non destinati espressamente al fondo di dotazione. Esso è liberamente utilizzabile per la copertura degli oneri di gestione e per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
4. Il Consiglio di amministrazione investe le risorse che pervengono alla Fondazione nel modo che ritiene più sicuro e redditizio. La Fondazione è insindacabile nella autonoma determinazione degli interventi.

5. L'assegnazione da parte della Fondazione di contributi in qualsiasi forma non costituisce obbligazione passiva verso il beneficiario.
6. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti fino a che l'erogazione non sia stata eseguita.

ARTICOLO 6

Partecipanti

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla sua attività in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.
2. La Cassa Rurale Val di Non e gli Enti fondatori non assumono la qualifica di Partecipanti.
3. Non possono partecipare alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.
4. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera o con apposito regolamento, stabilisce eventuali, ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti Partecipanti, nonché eventuali suddivisioni degli stessi in categorie e determina le modalità di partecipazione alla Fondazione.

5. Può inoltre fissare, anche per singole categorie di Partecipanti, una quota minima di partecipazione, da versare per intero all'atto della iscrizione, o in più soluzioni entro un determinato periodo di tempo, anche senza carattere di regolare periodicità.
6. I Partecipanti compongono inoltre il Collegio dei Partecipanti, di cui al successivo art.12.
7. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero dal Consiglio di amministrazione;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

ARTICOLO 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Partecipanti;
 - il Revisore.

ARTICOLO 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da tre o cinque membri che, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo, sono tutti nominati dal consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Val di Non. Al momento della nomina, la Cassa Rurale Val di Non provvede a designare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione.
2. Non possono ricoprire la carica di consiglieri della Fondazione e, se nominati, decadono coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. I componenti del Consiglio di amministrazione devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio stesso le situazioni che

possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee alla salvaguardia della reputazione della Fondazione.

3. Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono, i titolari di cariche elettive nell'ambito di enti e amministrazioni pubbliche, e i dirigenti di enti e associazioni a carattere politico e sindacale.
4. Il membro del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Val di Non.
5. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.
6. Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Fondazione con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi.

Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione chiederà alla Cassa Rurale Val di Non di nominare i nuovi consiglieri, designando fra essi il Presidente ed il Vice Presidente. Entro sette giorni decorrenti da quello di scadenza del Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato dal Presidente uscente per l'insediamento. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo Consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Val di Non può, senza necessità di giusta causa, revocare in qualsiasi momento il Consiglio di amministrazione della Fondazione, o singoli componenti dello stesso.
8. Gli amministratori della Fondazione cessati dall'incarico nel corso del

mandato vengono sostituiti senza indugio con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Val di Non. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di amministrazione della Fondazione.

9. Agli amministratori può spettare un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, oltre il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico.

La misura e le modalità di erogazione del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Val di Non.

ARTICOLO 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione, cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
2. In particolare, sono di competenza del Consiglio di amministrazione, tra l'altro:
 - l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio economico di previsione;
 - la formulazione di eventuali proposte di modifiche dello Statuto della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio di

- amministrazione della Cassa Rurale Val di Non;
- la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;
 - la sistemazione dei disavanzi di gestione;
 - la definizione delle linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3, della gestione patrimoniale e dell'eventuale politica degli investimenti;
 - la programmazione annuale e pluriennale di attività;
 - la nomina e revoca del Segretario della Fondazione e determinazione del suo eventuale compenso;
 - l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni della Fondazione;
 - la nomina e revoca del Revisore;
 - la selezione delle attività e dei beneficiari destinatari degli interventi;
 - la revoca di assegnazioni non ancora erogate;
 - la determinazione dei criteri e requisiti affinché i soggetti di cui all'art. 6 possano divenire Partecipanti;
 - l'accettazione, a suo insindacabile giudizio, delle domande di partecipazione da parte degli aspiranti Partecipanti;
 - la determinazione dei contributi necessari all'equilibrio finanziario;
 - la designazione di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, con determinazione dei relativi i poteri.

ARTICOLO 10

Convocazione – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero venga presentata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, ovvero qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo, numero o account scelto da ciascun componente e comunicato al Segretario della Fondazione. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito un giorno prima della riunione.
3. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i membri e nessuno si oppone allo svolgimento della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.

6. Le riunioni sono valide con la presenza della metà degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché facilmente raggiungibile con mezzi meccanici e sito nel territorio di competenza della Fondazione. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Per le modifiche dello Statuto è inoltre necessaria l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della "CASSA RURALE VAL DI NON - Banca di Credito Cooperativo- Società Cooperativa".
7. I componenti del Consiglio di amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. L'amministratore che abbia un interesse su una determinata operazione, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e astenersi dal compiere gli atti in relazione ai quali possa determinarsi il predetto conflitto, se non previa autorizzazione del Consiglio. In caso di inosservanza di tali obblighi, il componente è tenuto a risarcire i danni eventualmente cagionati alla Fondazione o alla Cassa Rurale Val di Non.
8. Il Segretario della Fondazione redige e trascrive su apposito libro il verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.
9. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 11

Presidente

1. Il Presidente:
 - ha la rappresentanza legale della Fondazione, senza limitazioni di poteri, di fronte ai terzi e in giudizio;
 - può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - convoca il Collegio dei Partecipanti, ove presente;
 - esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - sovrintende all'andamento generale della Fondazione, svolge attività di coordinamento degli organi della Fondazione;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di questi, dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione. Si intende per componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di amministrazione. In caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

3. Il Presidente e chi lo sostituisce possono, in caso di urgenza, adottare tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica, entro trenta giorni, da parte dell'organo collegiale.

ARTICOLO 12

Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti, ove presente, è convocato e presieduto almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail all'indirizzo, numero telefax o account comunicati per iscritto alla Fondazione dai singoli Partecipanti.
3. All'adunanza hanno diritto di assistere i Partecipanti la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.
4. I Partecipanti diversi dalle persone fisiche partecipano all'adunanza per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.
5. All'adunanza possono partecipare anche gli amministratori della Fondazione, il Segretario, nonché gli amministratori della Cassa Rurale Val di Non.

6. L'assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con voto palese, a maggioranza relativa dei presenti.
7. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai Partecipanti. Non è consentito il voto per delega.
8. Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
9. Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

ARTICOLO 13

Segretario

1. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono assistiti da un Segretario nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, che stabilisce natura, durata, qualifica ed eventuale remunerazione del rapporto.
2. Il Segretario assolve alle seguenti funzioni:
 - assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle adunanze del Collegio dei Partecipanti, e redige i rispettivi verbali;
 - collabora con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - cura gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione

- secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- collabora alla predisposizione del bilancio di previsione e di quello consuntivo;
 - dirige gli uffici e il personale, anche volontario, di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 14

Revisore

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili, dura in carica per tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere riconfermato.
2. Il Revisore:
 - provvede al riscontro della gestione finanziaria
 - accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
 - assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. Il parere del Revisore sul bilancio consuntivo di esercizio viene comunicato anche al consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Val di Non.

ARTICULO 15

Esercizio finanziario – Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e la relazione sulla gestione, deliberando sulla destinazione degli utili e sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione.
3. Il Presidente, avvalendosi del Segretario, predispone la relazione e gli schemi di bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
4. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere presentato al Revisore 15 giorni prima della data della riunione avente ad oggetto la sua approvazione.
5. I bilanci sono redatti in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e alle altre norme tempo per tempo vigenti.
6. Al bilancio consuntivo deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che nel corso dell'esercizio hanno beneficiato delle erogazioni e degli interventi di qualsiasi tipo della Fondazione, con l'indicazione dei relativi importi e delle modalità di corresponsione.

ARTICOLO 16

Utili e avanzi di gestione

1. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
2. Tutti gli utili e avanzi di gestione comunque conseguiti dalla Fondazione saranno destinati, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto, all'incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione.
3. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite per legge.

ARTICOLO 17

Estinzione

1. In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto eventualmente residuo sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni di legge alla "CASSA RURALE VAL DI NON - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", con vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità, mutualità e beneficenza, o comunque a scopi analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione, ovvero, in subordine,

ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione.

ARTICOLO 18

Regolamento interno

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione può darsi un regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 19

Clausola di rinvio – Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.
2. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dagli Enti fondatori nell'atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
3. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica per il termine di durata previsto dagli Enti fondatori all'atto della nomina.

**ATTO COSTITUTIVO
FONDAZIONE
CASSA RURALE VAL DI NON**

Approvato dagli Enti Fondatori in data 29 maggio 2018
Atto Registrato a Trento in data 30.05.2018 al nr.6020, serie 1T

ATTO COSTITUTIVO

Il ventinove maggio duemiladiciotto alle ore diciassette e quindici minuti.

In Cles (TN) alla Via Marconi n. 58.

Innanzi a me dott.ssa Patrizia PAGANO, Notaio in Trento, con studio ivi alla Via F. Ambrosi n. 4, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, alla presenza di:

OLDER Rossetto, nato a Cles il 13 aprile 1970 e residente in Romallo (TN) alla Via damiano Chiesa n. 1;

PEDER Giuseppe, nato a Cles il dì 8 febbraio 1965 e residente in Ville D'Anaunia (TN), frazione Pavillo, alla Via Lanza n. 15;

intervenuti quali testimoni,

SI COSTITUISCONO

MUCCHI Silvio, nato a Cles (TN) il 19 giugno 1964 e ivi residente alla Via Trento n. 110, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della

"CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Ville D'Anaunia (TN), frazione Tuenno, alla Piazza Liberazione n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 00104570221, numero REA TN-3927,

società iscritta all'Albo delle Banche, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale, dalla delibera dell'Assemblea dei soci in data 19 maggio 2018 e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1092 del 14 maggio 2018;

ZUCAL Ivo, nato a Cles (TN) il 10 aprile 1954 e residente in Romeno (tn), alla Via Mons. C. Endrici n. 48, domiciliato per la carica presso la sede sociale il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della **"CASSA RURALE D'ANAUNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - TAIIO - SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede in Predaia (TN), frazione Taio, alla Piazza di San Vittore n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 00104460225, numero REA TN-10783, società iscritta all'Albo delle Banche, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale, dalla delibera dell'Assemblea dei soci in data 18 maggio 2018 e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 28 maggio 2018;

CATTANI Cesare, nato a Cles (TN) il 4 novembre 1960 e residente in Denno (TN), alla Via G. Marconi n. 79, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della **"CASSA RURALE BASSA ANAUNIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede in Denno (TN), alla Via Cesare Battisti n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 00148170228, numero REA TN-1429, società iscritta all'Albo delle Banche, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale, dalla delibera dell'Assemblea dei soci in data 18 maggio 2018 e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 28 maggio 2018;

PILATI Antonio, nato a Cles (TN) il 5 aprile 1979 e residente in Ville D'Anaunia (TN), frazione Campo Tassullo, alla Via Di Campo n. 55, domiciliato per la carica

presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della **"CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede in Ville D'Anaunia (TN), frazione Tassullo, alla Piazza Carlo Antonio Pilati n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 00104500228, numero REA TN-1844, società iscritta all'Albo delle Banche, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale, dalla delibera dell'Assemblea dei soci in data 18 maggio 2018 e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 28 maggio 2018.

I Costituiti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certa, preliminarmente,

DICHIARANO

- che la **"CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"**, la **"CASSA RURALE D'ANAUNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - TAIO - SOCIETA' COOPERATIVA"**, la **"CASSA RURALE BASSA ANAUNIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** e la **"CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** ("ENTI FONDATORI"), intendono costituire una fondazione allo scopo di contribuire al miglioramento sociale ed economico delle comunità del territorio di competenza degli Enti fondatori;

- che gli "ENTI FONDATORI" hanno avviato un procedimento di fusione che condurrà all'incorporazione della **"CASSA RURALE D'ANAUNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - TAIO - SOCIETA' COOPERATIVA"**, della **"CASSA RURALE BASSA ANAUNIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** e della **"CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO - BANCA**

DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" nella "CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", la quale in seguito alla fusione cambierà la propria ragione sociale in "CASSA RURALE VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA",

- che a seguito della fusione, la "CASSA RURALE VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" sarà l'unico ente fondatore della fondazione.

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i Costituiti, nella loro qualità e veste rappresentativa, quali "ENTI FONDATORI"

CONVENGONO

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile, nonché del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione denominata "FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dalla legge e dall'allegato Statuto.

ARTICOLO 3

La sede legale della Fondazione è in Predaia, frazione Taio.

ARTICOLO 4

La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione si ispira alla finalità propria della cooperazione trentina di contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere nell'ambito delle comunità locali, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali ed economiche delle persone orientando la propria azione prevalentemente nei settori di seguito indicati, ovvero in quelli definiti dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il presente articolo e precisamente:

- promuovere ogni forma della conoscenza e del buon nome della cooperazione, in particolare del credito, mediante iniziative di studio, di ricerca e di formazione;
- promuovere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura della pace e della cooperazione tra le persone, in particolare tra le giovani generazioni;
- promuovere attività volte alla diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, nel rispetto dei diritti umani e in favore di una crescita responsabile e uno sviluppo equo, solidale ed ecologicamente sostenibile;
- promuovere la ricerca scientifica;
- promuovere attività volte al perseguimento di ogni forma e pratica educativa finalizzata alla conoscenza, alla istruzione, alla formazione e allo sviluppo della personalità dei giovani, con particolare attenzione alla convivenza, al rispetto e alla condivisione;

- promuovere la ricerca artistica compresa la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico ambientale e naturalistico della Valle di Non;
- promuovere attività volte alla tutela della salute delle persone, organizzando iniziative di formazione e sensibilizzazione in ordine ai costumi e alle buone pratiche che possano migliorare la qualità di vita degli abitanti della Val di Non;
- offrire assistenza sanitaria e sociale a favore dei soci della Cassa Rurale Val di Non e dei loro familiari anche mediante convenzioni con aziende sanitarie, case di riposo e altri enti pubblici e privati;
- organizzare, sponsorizzare e finanziare eventi culturali, ricreativi e sportivi, quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo;
- favorire e diffondere la conoscenza delle lingue straniere.
- Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, in particolare, in via esemplificativa:
 - promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
 - promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione;
 - promuovere, organizzare e finanziare iniziative ed attività organizzate, da enti pubblici o privati, nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;

- organizzare e gestire, in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;
- promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;
- promuovere, sostenere ed organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;
- istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distinte in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;
- acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici;
- promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati;
- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali.

La Fondazione può inoltre compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dei propri scopi, tra cui a titolo esemplificativo:

- stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati, chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti e concedere garanzie reali e personali;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività svolte, nonché del patrimonio immobiliare;
- costituire società di capitali ovvero acquisire o cedere partecipazioni in società con esclusione di quelle comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- coordinare la propria attività con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.

La fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad altre istituzioni, pubbliche e private, fondazioni, associazioni, ed enti senza scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e coerente con i medesimi.

Essa può inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività a carattere commerciale, sia direttamente che mediante acquisizione di partecipazioni in altre imprese, a condizione che tutti gli utili eventualmente ricavati da tali attività o partecipazioni siano destinati ai fini istituzionali, ovvero a fare fronte agli oneri di gestione.

La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro.

La Fondazione non può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazione sindacali e di patronato.

ARTICOLO 5

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di denaro di Euro 672.000,00 (seicentosestantaduemila virgola zero zero) che viene così conferita:

- Euro 207.000,00 (duecentosettemila virgola zero zero) dalla **"CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** portata dagli assegni circolari non trasferibili della **"CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST"** dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) cadauno i primi due portanti la Serie e Numero NU 6000426726 - 08 e la Serie e Numero NU 6000426736 - 05 e dell'importo di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) il terzo portante la Serie e Numero NL 6001287254 - 01 emessi in data 29 maggio 2018 dall'Istituto conferente a favore della costituenda **"FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON"**;
- Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) dalla **"CASSA RURALE D'ANAUNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - TAIO - SOCIETA' COOPERATIVA"** portata dagli assegni circolari non trasferibili della **"CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST"** dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) cadauno portanti la Serie e Numero NU 6000424206 - 10, la Serie e Numero NU 6000424186 - 03 e la Serie e Numero NU 6000424196 - 00 emessi in data 29 maggio 2018 dall'Istituto conferente a favore della costituenda **"FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON"**;
- Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) dalla **"CASSA RURALE BASSA ANAUNIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** portata dagli assegni circolari non trasferibili della **"CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL**

NORD EST" dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) il primo portante la Serie e Numero NU 6000434166 - 12 e dell'importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) il secondo portante la Serie e Numero NT 6000626655 - 10 emessi in data 29 maggio 2018 dall'Istituto conferente a favore della costituenda "FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON";

- Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) dalla **"CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** portata dall'assegno circolare non trasferibile della "CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST" di pari importo portante la Serie e Numero NT 6000624035 - 03 emesso in data 29 maggio 2018 dall'Istituto conferente a favore della costituenda "FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON".

Come previsto dall'articolo 4 dell'allegato Statuto di tale importo complessivo Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) saranno destinati al fondo di dotazione vincolato agli scopi della Fondazione ed Euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zero zero) saranno destinati al fondo di gestione.

ARTICOLO 6

La Fondazione sarà disciplinata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che, debitamente firmato dai Costituiti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 7

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato

nelle persone di:

ZUCAL Ivo, Presidente;

PILATI Antonio, Vice Presidente;

CATTANI Cesare, Consigliere;

MUCCHI Silvio, Consigliere, i quali dureranno in carica, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto allegato, sino al perfezionamento della Fusione citata in premessa.

La Legale Rappresentanza della fondazione spetta al Presidente signor ZUCAL Ivo.

I successivi Amministratori verranno nominati dalla cassa Rurale Val di Non secondo le modalità indicate dal citato articolo 8 dell'allegato Statuto.

I signori ZUCAL Ivo, PILATI Antonio, CATTANI Cesare e MUCCHI Silvio, innanzi Costituiti, dichiarano di accettare la carica, non trovandosi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o decadenza previste dalla Legge.

ARTICOLO 8

Viene nominato come Revisore ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato Statuto la signora RONCATO Cristina nata a Cles (TN) il dì 11 aprile 1985 e residente in Cles (TN) alla Via Ivo Silvestri n. 11, codice fiscale RNC CST 85D51 C794C.

Il revisore nominato è in possesso dei requisiti richiesti essendo iscritto nel registro dei revisori legali.

Il nominato Revisore dura in carica per tre esercizi secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto allegato.

ARTICOLO 9

Gli Enti fondatori, come sopra rappresentati, dichiarano di voler sottoporre la

presente costituzione alla condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

Il Presidente della Fondazione signor **ZUCAL Ivo** viene delegato a svolgere tutte le attività necessarie o utili per la fase costitutiva, comprese tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione dalle competenti autorità e ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni, correzioni e/o aggiunte che fossero richieste ai fini del conseguimento della personalità giuridica, conferendo, pertanto, al medesimo presidente, a tale esclusivo fine, ogni conseguente ed opportuno potere di rappresentanza.

Gli Enti Fondatori dichiarano che il denaro costituente il fondo della costituita Fondazione verrà trasferito alla medesima solamente al verificarsi della condizione sospensiva sopra apposta, con tutti gli effetti utili e onerosi.

ARTICOLO 10

Tutte le imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti sono a carico della Fondazione stessa, con richiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia e precisamente quelle previste dall'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

SOMMARIO

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione, sede, durata 3

ARTICOLO 2

Scopo e criteri ispiratori 4

ARTICOLO 3

Attività 6

ARTICOLO 4

Patrimonio 9

ARTICOLO 5

Fondo di dotazione – fondo di gestione 10

ARTICOLO 6

Partecipanti 11

ARTICOLO 7

Organi della Fondazione 13

ARTICOLO 8

Consiglio di amministrazione 13

ARTICOLO 9

Poteri del Consiglio di amministrazione 15

ARTICOLO 10

Convocazione – Deliberazioni del consiglio di amministrazione 17

ARTICOLO 11	
Presidente	19
ARTICOLO 12	
Collegio dei partecipanti	20
ARTICOLO 13	
Segretario	21
ARTICOLO 14	
Revisore	22
ARTICOLO 15	
Esercizio finanziario - Bilancio	23
ARTICOLO 16	
Utili e avanzi di gestione	24
ARTICOLO 17	
Estinzione	24
ARTICOLO 18	
Regolamento interno	25
ARTICOLO 19	
Clausola di rinvio – Disposizioni transitorie	26
ATTO COSTITUTIVO	27

